

HOUSE 24. TUTTO SULLE DIMORE PIÙ ESCLUSIVE: PER SCOPRIRE, SOGNARE E ACQUISTARE IMMOBILI PRESTIGIOSI.

DA MARTEDÌ 23 SETTEMBRE IN EDICOLA

# NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE



APRITE I VOSTRI ORIZZONTI AL BELLO.

**Enti locali.** L'analisi della Corte dei conti sulla redditività delle partecipate **Pag. 34**

**Manovra d'estate.** Istruzioni Unioncamere sulle cessioni di quote delle Srl **Pag. 35**

**Codice della strada.** In vigore i poster sui danni da alcol **Pag. 38**

**Festival del diritto.** Da giovedì a Piacenza confronto su norme e questioni di vita **Pag. 39**

Martedì 23 Settembre 2008

www.ilsole24ore.com/norme

**Diritto societario.** Gli effetti dell'entrata in vigore, dal 30 settembre, delle disposizioni contenute nel Dlgs 142/08

## Più facili i conferimenti in Spa

Addio all'esperto del Tribunale, arriva la nomina diretta da parte della società

**Primo Ceppellini**  
**Roberto Lugano**

Dal 30 settembre cambieranno alcune regole per i conferimenti nelle Spa, grazie all'entrata in vigore del decreto legislativo 142 del 4 agosto 2008 (il cui testo è stato riportato da «Il Sole 24 Ore» del 17 e 19 settembre).

La prima parte del provvedimento, introducendo l'articolo 2343 ter del Codice civile, modifica un aspetto molto diffuso nella vita professionale, e cioè la valutazione dei conferimenti nelle società per azioni. La novità consiste nel superamento dell'obbligo di valutazione peritale dei beni conferiti nel caso in cui si tratti di:

- valori mobiliari quotati per i quali la valutazione non supera la media dei sei mesi precedenti;
- altri beni in natura e crediti che vengono conferiti al valore equo.

Per questi ultimi, la norma richiede alternativamente che: a) il valore equo sia ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale senza rilievi relativi ai beni conferiti; b) il valore equo risulti da una valutazione effettuata da un esperto.

Più in dettaglio, gli elementi che qualificano questa valutazione, ai sensi dell'articolo 2343 ter, secondo comma, lettera b), sono i seguenti:

- non è previsto che l'esperto sia nominato dal tribunale competente;
- si deve trattare di un soggetto «dotato di adeguata e com-

provata professionalità»;

- l'esperto deve essere «indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società» che lo riceve;
- la stima deve essere «conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento».

La presenza di tutti i requisiti è fondamentale, anche perché gli amministratori della conferitaria devono verificarli (articolo 2343 quater, secondo comma) e attestarli (articolo 2343 quater, terzo comma).

### Il conferimento di azienda

Un aspetto rilevante riguarda l'applicazione delle nuove regole ai conferimenti di azienda. L'azienda oggetto di conferimento rappresenta un bene composto: l'articolo 2555 del Codice civile, del resto, definisce l'azienda proprio come «il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Pertanto, nel caso in cui il conferimento in spa riguardi una azienda (o un ramo di azienda, per il quale valgono le stesse considerazioni) sarà possibile la valutazione da parte di un esperto (ovviamente dotato dei requisiti sopra indicati) nominato direttamente dalle parti e non dal tribunale.

### Gli effetti pratici

Il cambiamento investirà le scelte e i comportamenti concreti degli operatori professionali. In passato, quando l'esigenza era quella di costi-

tuire una nuova società mediante un conferimento di azienda, la scelta della forma giuridica della conferitaria ricadeva spesso sulla srl proprio perché in questo caso il Codice civile era maggiormente elastico. L'articolo 2465 prevede infatti la valutazione da parte di un esperto, senza però richiedere la nomina da parte del tribunale competente. Talvolta, per velocizzare le operazioni, spesso si costituivano società a responsabilità limitata e solo successivamente esse venivano trasformate in società per azioni. Con le nuove possibilità, la nomina diretta di un esperto per azioni ha come effetto la possibilità di evitare i ritardi dovuti ai tempi tecnici e agli aspetti burocratici, e quindi consente di poter scegliere la forma giuridica della conferitaria senza essere condizionati da questo aspetto procedurale.

### La decorrenza

Il decreto legislativo 142 produrrà i suoi effetti a partire dal 30 settembre. L'applicazione delle nuove disposizioni dovrebbe interessare gli atti effettuati dal 30 settembre, dato che la nuova normativa detta anche alcuni aspetti procedurali, in particolare prevedendo (articolo 2343 ter, comma 3) che la documentazione relativa alla valutazione e alla sussistenza dei requisiti dell'esperto debba essere allegata all'atto costitutivo.

### A doppia via

Le regole a confronto

	SPA	SRL
<b>Codice civile</b>	2343 2343-ter	2465
<b>Nomina</b>	Tribunali (2343) Libera (2343-ter)	Libera
<b>Iscrizione registro revisori contabili</b>	Non richiesta	Richiesta
<b>Indipendenza</b>	Richiesta (2343-ter)	Non richiesta espressamente
<b>Adeguate e comprovata professionalità</b>	Richiesta (2343-ter)	Non richiesta espressamente

### Le esclusioni

#### Beni e crediti diversi

Se il conferimento è di beni o crediti diversi, la perizia dell'esperto nominato dal Tribunale non è necessaria se il valore dei beni non supera il «valore equo» (fair value) ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno; il «valore equo» risultante da valutazione in data non anteriore di oltre sei mesi rispetto al conferimento effettuata da un esperto indipendente

#### Valori mobiliari

Se il conferimento ha per oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, non occorre la relazione giurata dell'esperto che viene nominato dal Tribunale se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale questi valori siano stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti l'operazione di conferimento

### I REQUISITI

#### Registro dei revisori per le Srl

L'utilizzo di un esperto indicato dalla società ha il solo effetto di snellire la procedura e non può né deve rendere meno rigorosa la valutazione dei beni conferiti. Questo aspetto è previsto anche dal nuovo articolo 2343 ter, dove si richiede che l'esperto sia indipendente dai soggetti interessati dall'operazione di conferimento e che in ogni caso egli risponda dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

È chiara la ragione della richiesta di doppia indipendenza dell'esperto: in primo luogo, non deve essere vincolato nella sua valutazione dalla conferitaria, altrimenti si rischierebbe di sopravvalutarne il patrimonio a discapito dei terzi (caso della conferitaria di nuova costituzione). Inoltre, deve essere indipendente anche dalla conferente, a tutela degli interessi degli altri azionisti (caso del conferimento in una società già esistente).

Sui requisiti degli esperti, le norme per Srl e Spa non sono uguali: per le Srl, l'esperto deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, senza ulteriori previsioni; per le Spa, non è richiesta questa iscrizione, ma adeguata e comprovata professionalità nonché indipendenza.

### Le misure sotto esame

#### Finanziaria 2009

Disegno di legge con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

#### Sicurezza

Schema di decreto legge per la prevenzione e l'accertamento di reati, contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

#### Missioni di pace

Schema di Dl sulla proroga della partecipazione italiana a

missioni internazionali di pace

#### Stranieri

Schema di decreto legislativo sui ricongiungimenti familiari di stranieri

#### Rifugiati politici

Schema di decreto legislativo con modifiche alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato politico

#### Rifiuti

Schema di decreto legislativo sulla gestione dei rifiuti di pile

### Verso il Consiglio dei ministri

## Intercettazioni, la conservazione allunga i tempi

**Marco Gasparini**

ROMA

Nel vertice di Governo convocato oggi per approvare una Finanziaria "snella" composta da tre articoli e dalle tabelle che formalizzano gli effetti della manovra estiva sui conti pubblici approdano anche due provvedimenti d'urgenza su criminalità e missioni internazionali e il pacchetto Maroni per euro-allineamento delle norme in materia di immigrati e rifugiati politici.

Il varo del decreto legge dell'Interno sulla prevenzione e l'accertamento dei reati e il potenziamento delle misure di sicurezza dopo la strage di Castel Volturno sarà però subordinato al vaglio preventivo del Quirinale. Nella riunione tecnica di pre-consiglio di ieri è infatti emerso un forte richiamo alla necessità, più volte ribadita dal Capo dello Stato, di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il testo che introduce, tra l'altro, una nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telefonico (prevista fino al 31 dicembre 2008) per evitare pregiudizi alle indagini sarà, infatti, valutato in via preliminare dal presidente della Repubblica. Sotto i riflettori del Quirinale anche le disposizioni per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina con uno stanziamento di quasi 80 milioni, nel prossimo biennio, per la costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

Il Dl sulla proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace autorizza la spesa complessiva di oltre 166 milioni per la task force di Osservatori Osce impegnati in Georgia e per la prosecuzione delle missioni Isaf ed Eupol in Afghanistan, Active Endeavour nel Mediterraneo nonché degli interventi ancora in corso nei Balcani e a Nassiriyah.

Approdano in Consiglio dei ministri per il sigillo definitivo i due Dlgs licenziati prima della pausa estiva dall'Esecutivo sull'euro-allineamento delle norme in materia di ricongiungimento familiare degli stranieri e di procedure per il riconoscimento e la revoca

forze di Osservatori Osce impegnati in Georgia e per la prosecuzione delle missioni Isaf ed Eupol in Afghanistan, Active Endeavour nel Mediterraneo nonché degli interventi ancora in corso nei Balcani e a Nassiriyah.

Approdano in Consiglio dei ministri per il sigillo definitivo i due Dlgs licenziati prima della pausa estiva dall'Esecutivo sull'euro-allineamento delle norme in materia di ricongiungimento familiare degli stranieri e di procedure per il riconoscimento e la revoca

### DECRETO SICUREZZA

Il Quirinale darà parere preventivo alle nuove regole che fissano il termine al 31 dicembre 2008

dello status di rifugiato politico. Entrambi i testi hanno ottenuto il placet di Bruxelles che ha però chiesto all'Interno di correggere le norme relative al potere del prefetto di stabilire un luogo di residenza o un'area geografica in cui i richiedenti asilo possano circolare. Ammorbidito anche l'obbligo di consegnare i documenti pertinenti alla domanda di protezione (saranno sufficienti quelli effettivamente disponibili). Il diritto al ricongiungimento dei genitori ultrasegna sarà subordinato a una polizza sanitaria obbligatoria o all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo quantificato da Welfare ed Economia entro il 30 ottobre.

### Acquisto di azioni. Prestiti e garanzie

## Ammessa l'assistenza finanziaria

**Angelo Busani**

Il decreto legislativo 142/08 apporta notevoli novità nell'assistenza finanziaria, cioè per prestiti e garanzie che una Spa rilascia per favorire l'acquisto da parte di terzi di azioni emesse dalla stessa società che presta assistenza.

Nel vecchio articolo 2358, il Codice civile sanciva un assoluto divieto di praticare operazioni di assistenza finanziaria, tanto che si è talora dubitato della legittimità delle operazioni di acquisizione che beneficiasse-

ro, direttamente o indirettamente, di garanzie prestate dalla stessa società oggetto di acquisizione: l'ingegneria operativa spesso utilizzata nella pratica professionale prevede infatti la costituzione di una nuova società (la newco), il suo finanziamento da parte del sistema bancario (che riceve innanzitutto il pegno sulle quote della newco), l'acquisto con queste risorse del capitale della società-bersaglio (che poi viene dato anch'esso in pegno alle banche) e infine la fusione tra società bersaglio e

newco (con fusione diretta o "inversa", secondo i casi). L'esito di questa procedura è che le banche, alla fine, trovano garanzia per il finanziamento concesso per realizzare l'acquisizione nell'agglomerato formato dal patrimonio della newco e da quello della società-bersaglio; quest'ultima rappresenta quindi il fulcro dell'operazione di acquisizione del proprio capitale sociale.

Ora, per effetto del Dlgs 142/08, il nuovo articolo 2358 sancisce che il divieto di assi-

stenza finanziaria - il quale permane come principio cardine dell'ordinamento - viene attuato al ricorrere di certe condizioni, e precisamente:

a) la competenza ad autorizzare l'operazione viene incardinata nell'assemblea dei soci, da riunire in sessione straordinaria; b) occorre che gli amministratori della società elaborino una relazione per illustrare l'operazione, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico; in questa relazione (da depositare presso la sede sociale nei 30

giorni che precedono l'adunanza assembleare, a disposizione dei soci che intendano prenderne visione) occorre che l'organo amministrativo compia diversi passaggi: descriva le condizioni dell'operazione, evidenzi le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, espliciti lo specifico interesse che essa presenta per la società e i rischi che comporta per la liquidità e la solvibilità della società stessa; indichi il prezzo al quale il terzo finanziato acquisirà le azioni della società emittente; attesti che l'operazione si svolge a condizioni di mercato (in particolare per quel che concerne le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per

il rimborso del finanziamento) e che il merito di credito della controparte è stato oggetto di debita valutazione; c) la relazione dell'organo amministrativo e la deliberazione dell'assemblea devono essere depositate presso il Registro imprese; d) l'importo complessivo delle somme date in prestito e delle garanzie concesse non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; e) una riserva indisponibile di importo pari a quello delle somme date in prestito e delle garanzie rilasciate va iscritta al passivo del bilancio.

**MASTER BREVE**  
edizione 10°  
ottobre 2008 - aprile 2009

*Metti a fuoco la Tua competenza*

€ 875,00 + IVA 20%  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 700,00 + IVA 20%  
QUOTA PRIVILEGE CARD 2008

Quote di partecipazione agevolate sono previste per gli iscritti ad ODCEC ed Associazioni patrocinanti l'iniziativa

www.euroconference.it - tel. 045 820 18 28

### 7 appuntamenti per un'intera stagione di formazione sicura

## La consulenza applicata nella gestione dell'impresa e nel bilancio di esercizio

- L'evoluzione dell'impresa: analisi delle differenti tipologie, esame delle criticità, guida agli adempimenti tributari e valutazioni di convenienza
- La predisposizione del bilancio di esercizio: analisi delle novità e correlazione con il reddito d'impresa

## L'aggiornamento e la pianificazione tributaria 2008-2009

- L'impatto applicativo delle modifiche normative relative alla fiscalità diretta, indiretta e straordinaria
- Gli adempimenti tributari per il 2009 alla luce della Manovra Estiva, della Finanziaria e del piano fiscale triennale

SEDE	DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI	AVVOCATI	CONSULENTI del LAVORO	REVISORI CONTABILI e TRIBUTARISTI
ALESSANDRIA	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
ANCONA	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
BERGAMO	ACCREDITATO: partecipazione riservata a Dottori ed Esperti Contabili di Bergamo	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
Bologna	in corso di accreditamento	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
Brescia	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
CAGLIARI	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
FIRENZE	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
GENOVA	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
MILANO 1° Ed.	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
MILANO 2° Ed.	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
MODENA	ACCREDITATO	ACCREDITATO	in corso di accreditamento	ACCREDITATO
PADOVA	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
PESARO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
ROMA	in corso di accreditamento	ACCREDITATO	non accreditato	ACCREDITATO
TORINO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
TRENTO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
TREVISIO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
UDINE	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
VERONA	in corso di accreditamento	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
VICENZA	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO